



COMUNE DI ALBIATE

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI E PER L'ACCESSO A PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

*(approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 26/9/2002)
(modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 30/10/2003)
(modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 28/09/2005)
(modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 28/07/2011)*

INDICE

CAPO I – FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1 - Materia e disciplina
- 2 - Finalità
- 3 - Prestazioni
- 4 - Destinatari

- ## *CAPO II – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA*
- 5 - Criteri per la determinazione della situazione economica

- ## *CAPO III – MODALITA’ DI ACCESSO*
- 6 - Presentazione della domanda
 - 7 - Criteri di ammissione della domanda
 - 8 - Controllo
 - 9 - Concorso dei parenti tenuti agli obblighi degli alimenti
 - 10 - Accoglimento delle domande

- ## *CAPO IV – BENEFICI E PRESTAZIONI AGEVOLATE*
- 11 - Sostegno economico
 - 12 - Centri Diurni per portatori di handicap
 - 13 - Centri diurni per anziani
 - 14 - Asili nido
 - 15 - Centri ricreativi diurni per minori
 - 16 - Servizi residenziali
 - 17 - Assistenza domiciliare
 - 18 - Trasporto comunale
 - 19 - Telesoccorso

- ## *CAPO V – ENTI, ASSOCIAZIONI E GRUPPI*
- 20 - Destinatari
 - 21 - Condizioni e requisiti
 - 22 - Interventi di sostegno economico
 - 23 - Presentazione delle domande
 - 24 - Criteri di ammissione della domanda
 - 25 - Responsabilità

- ## *CAPO VI – DISPOSIZIONI DIVERSE*
- 26 - Utilizzo dei dati personali
 - 27 - Norme generali
 - 28 - Aggiornamento delle fasce di reddito
 - 29 - Decorrenza
 - 30 - Disposizioni transitorie e finali

- ## *APPENDICE*
- Allegato A - L’indicatore della situazione economica equivalente (Isee)

- Allegato B - Dichiarazione sostitutiva unica
- Allegato C - Modulo aggiuntivo alla dichiarazione sostitutiva unica
- Allegato D - Dichiarazione privata di debito
- Allegato E - Istanza per la concessione di contributo per l’attività di enti, associazioni e comitati
- Allegato F - Tabella 1 - Interventi economici: soglie del valore Isee e dell’integrazione
- Allegato F - Tabella 2 - Agevolazioni del costo dei servizi
- Allegato F - Tabella 3 - Servizi residenziali: concorso dei parenti
- Allegato F - Tabella 4 - Servizi per minori: concorso del nucleo

CAPO I - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Materia di disciplina. 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità esecutive per la concessione di benefici economici e per l'accesso a prestazioni sociali agevolate alle persone fisiche, associazioni, enti pubblici e privati presenti sul territorio comunale per quanto riguarda i compiti attribuiti ai Comuni nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ai sensi degli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione italiana, dell'art. 25 del D.P.R. 616/77, del Decreto Legislativo 112/98, dell'art. 12 della Legge 241/90, del Decreto Legislativo 109/98 e seguenti integrazioni e modificazioni, della Legge Regionale 1/86 e della Legge Regionale 1/2000, della Legge 328 dell'08/11/2000.

Art. 2 Finalità. 1. Gli obiettivi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali sono quelli previsti dall'art. 1 della Legge 328/00 e dall'art. 2 della Legge Regionale 1/86; pertanto le attività sviluppate dall'Amministrazione Comunale nell'ambito dei predetti servizi si propongono le seguenti finalità:

- promuovere interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;

- prevenire e rimuovere, anche con la cooperazione partecipativa dei soggetti, delle famiglie e della comunità interessata ed in collaborazione con gli altri servizi preposti alla sanità, all'educazione e al lavoro, le cause di ordine economico, psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno e fenomeni di emarginazione degli ambienti di vita, di studio e di lavoro;

- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'uguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze e consentano congrui diritti di scelta per gli utenti;

- promuovere e salvaguardare la salute del singolo e della collettività, sviluppando il massimo di autonomia e di autosufficienza, anche attraverso l'integrazione dei servizi socio-sanitari;

- agire a sostegno della famiglia garantendo, in particolar modo ai soggetti in difficoltà, ove possibile, la permanenza o il

rientro nel proprio ambiente familiare e sociale e il positivo inserimento in esso;

- agire a tutela dei soggetti non autosufficienti, privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedervi, promuovendo nei loro confronti le forme di tutela giuridica previste dalla legge e realizzando o favorendo il loro inserimento in famiglie, nuclei di tipo familiare o ambienti comunitari idonei, liberamente scelti;

- promuovere la protezione e la tutela giuridica dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi quando manchino, o di fatto non provvedano, coloro cui la legge attribuisce tale compito.

Art. 3 Prestazioni. 1. L'Amministrazione Comunale persegue le finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento, nonché quanto previsto dall'art. 14 della Legge Regionale 1/86, attivando interventi e servizi comunali come segue:

- promuove interventi per garantire la qualità della vita;

- promuove attività di informazione e orientamento degli utenti sui servizi e sugli interventi socio assistenziali;

- promuove e favorisce forme di collaborazione volontaria all'organizzazione dei servizi ed allo svolgimento di attività sociali;

- interviene con contributi economici a favore di singoli e di nuclei familiari che non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali o si trovino in occasionale situazione di bisogno;

- promuove e favorisce l'assistenza domiciliare a favore di minori, anziani e handicappati al fine di consentire la permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali;

- contribuisce al pagamento della retta di ricovero a favore di minori, anziani e handicappati qualora gli stessi non dispongano delle risorse necessarie per provvedervi autonomamente;

- contribuisce al pagamento della retta a favore degli utenti degli asili nido convenzionati qualora non risultino in condizioni economiche di poter provvedere completamente.

Art. 4 Destinatari. 1. Gli interventi ed i servizi di cui al precedente articolo sono

destinati a persone fisiche come di seguito precisate:

- i cittadini italiani residenti nel Comune di Albiate;
- i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari residenti nel Comune di Albiate;
- gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno, residenti nel Comune di Albiate.

2. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi dimoranti nel Comune di Albiate, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza, si assicurano gli interventi di prima assistenza limitatamente al periodo necessario alle operazioni di identificazione ed eventualmente fino alla concessione del permesso di soggiorno, nonché di rigetto ed assistenza temporanea degli stranieri da respingere od espellere.

3. Accedono prioritariamente agli interventi e alle prestazioni agevolate i soggetti che si trovino in stato di bisogno.

4. Lo stato di bisogno si determina quando sia presente almeno uno dei seguenti elementi:

- insufficienza del reddito familiare (come definito dall'indicatore della situazione economica equivalente, Isee);
- presenza nel nucleo familiare di persone in tutto o in parte incapaci di provvedere a se stesse in modo autonomo;
- esistenza di circostanze particolari, anche temporanee, che comportino situazioni a rischio di emarginazione per i singoli ed i nuclei familiari;
- sottoposizione dei soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.

CAPO II - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 5 - Criteri per la determinazione della situazione economica. 1. La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare, ai sensi del Decreto Legislativo "Isee" n.109/98 e successive

modifiche ed integrazioni (allegato A), fatte salve valutazioni tecniche.

A) L'indicatore della situazione economica non si applica per i seguenti interventi e servizi:

- accesso ai centri diurni per portatori di handicap;
- accesso al servizio di assistenza domiciliare (salvo per l'utilizzo di prestazioni domestiche).

B) L'indicatore della situazione economica si applica per l'accesso ai seguenti interventi e servizi:

- sostegno economico;
- accesso alle prestazioni domestiche di assistenza domiciliare;

C) L'indicatore della situazione economica si applica per l'agevolazione al pagamento dei seguenti interventi e servizi:

- accesso al servizio di trasporto comunale.
- interventi economici per l'utilizzo di centri diurni;
- interventi economici per asili nido convenzionati;
- interventi economici per l'utilizzo di servizi residenziali.
- interventi economici per l'utilizzo del servizio pasti a domicilio;
- interventi economici per l'utilizzo del servizio di telesoccorso;
- interventi economici per l'utilizzo di servizi scolastici.

CAPO II - MODALITA' DI ACCESSO

Art. 6 Presentazione della domanda. 1. Per accedere alle prestazioni e ai benefici economici i cittadini interessati, o persone da loro delegate, devono presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica, allegato B (come definita dalle leggi citate), corredata, dove previsto, dalla domanda di richiesta del servizio e dal modulo integrativo di cui all'allegato C, presso gli uffici titolari della concessione dei benefici e prestazioni agevolate.

2. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

3. La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale.

Art. 7 - Criteri di ammissione della domanda.

7.1 Ammissibilità della domanda. 7.1.1 L'ammissibilità della domanda di beneficio

economico o prestazione sociale agevolata è stabilita a seguito di un esame della stessa e della relativa documentazione prodotta, svolta dall'Ufficio titolare della prestazione o del beneficio.

7.1.2. Nell'ambito di progetti di intervento del servizio sociale, in casi ritenuti rilevanti da una valutazione tecnica, il servizio sociale potrà considerare la situazione economica esistente al momento di presentazione della domanda. Detto ufficio fornirà risposta scritta, circa l'ammissibilità o meno della richiesta, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione prevista dal presente regolamento.

7.1.3. Nel caso di accoglimento della domanda, nell'ambito dello stanziamento effettuato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio, il responsabile di settore determinerà con proprio atto l'erogazione o la concessione dei relativi benefici entro i 60 giorni successivi alla risposta di cui al comma precedente.

7.2 *Non ammissibilità della domanda.* 7.2.1. Per gli interventi di cui all'art. 5, punto B), la mancata presentazione della D.S.U., Dichiarazione Sostitutiva Unica, comporta il diniego all'accesso al servizio o intervento.

7.2.2. Per gli interventi di cui all'art. 5 punto C), la mancata presentazione della D.S.U., Dichiarazione Sostitutiva Unica, comporta l'attribuzione all'utenza del massimo onere previsto per l'accesso.

Art. 8 - Controllo. 1. Il responsabile del procedimento svolgerà compiti di controllo avvalendosi anche di altri uffici comunali (ufficio tributi, ragioneria) e provvede:

- alla scelta delle dichiarazioni di cui all'art. 6 da sottoporre all'accertamento d'ufficio a campione casuale e/o per categoria;

- a processare le eventuali difformità tra il dichiarato e quanto è accertabile; qualora si rilevino evidenti contrasti tra il tenore di vita dichiarato ed il tenore di vita rilevabile da altri indicatori (quali ad esempio beni di lusso posseduti, autovetture di alta cilindrata, categoria catastale dell'immobile abitato, ...) si potrà procedere ad ulteriori accertamenti volti a stabilire l'effettiva situazione economica del richiedente;

- a segnalare agli uffici competenti gli esiti degli accertamenti effettuati, ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari (prosecuzione o sospensione del

procedimento di concessione, e/o attivazione di ulteriori procedimenti in sede civile, amministrativa o penale).

Art. 9 - Concorso dei parenti tenuti agli obblighi degli alimenti. 1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare e concordare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

2. Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 10 - Accoglimento della domanda. 1. A seguito dell'istruttoria eseguita dal servizio competente in base ai principi del presente Regolamento, la concessione del beneficio o della prestazione sociale agevolata è stabilita dal Responsabile del settore socio assistenziale che, con proprio atto, determinerà le modalità di concessione del beneficio.

2. In caso di diniego è ammesso ricorso nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

CAPO IV - BENEFICI E PRESTAZIONI AGEVOLATE

Art. 11 Sostegno economico. 11.1 *Definizione.* L'intervento di sostegno economico è uno strumento che si inserisce in un progetto di aiuto alla persona, che il Comune definisce con chi si trova in una situazione di difficoltà economica. Il progetto stabilisce gli obiettivi, le modalità ed i tempi degli interventi previsti. Il progetto di aiuto è possibilmente coordinato con le altre forme di intervento a favore del singolo o del nucleo familiare.

11.2. *Finalità.* Rientrano tra gli interventi di sostegno economico i contributi erogati per:

- integrare il reddito familiare (minimo vitale);

- sopperire alle necessità di carattere straordinario e/o legate a bisogni particolari;

- favorire la permanenza del singolo o del nucleo presso il proprio domicilio (sostitutivo di ricovero);

- favorire l'integrazione sociale del singolo e del nucleo.

11.3. *Destinatari*. Gli interventi sono rivolti alla generalità dei cittadini come individuati all'art. 4.

11.4. *Prestazioni*. Si intendono interventi di sostegno economico:

- interventi di minimo vitale;
- interventi economici per necessità straordinarie;
- interventi economici per l'utilizzo di servizi socio/sanitari;
- concorso degli utenti al costo dei servizi.

11.4.1 *Interventi di minimo vitale*. Gli interventi di minimo vitale sono quelli che garantiscono al singolo o al nucleo i mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni primari della vita; per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie adeguate alla sussistenza minima.

Il contributo da erogare quale integrazione del reddito insufficiente è definito dall'applicazione della tabella 1 (Minimo vitale) di cui all'allegato F, in relazione alla disponibilità di Bilancio.

L'entità del contributo è pari alla differenza tra minimo vitale e il reddito Isee, come definito all'art. 5. Le entrate, precisate nel modulo integrativo (allegato C), saranno detratte dal contributo erogabile. Le spese, specificate nell'allegato C, saranno considerate nell'ambito di una valutazione tecnica.

Al fine di favorire e garantire la permanenza nel nucleo di tali soggetti, si prevede una elevazione della soglia di minimo vitale (vedi tabella 1, allegato F) quando sono presenti nel nucleo:

- soggetti con handicap superiore ai 2/3, conviventi con il nucleo familiare;
- minori da 0 a 3 anni presenti nel nucleo familiare;
- anziani ultrasessantacinquenni, conviventi con il nucleo familiare.

L'Amministrazione Comunale può erogare contributi "una tantum" a singoli o a famiglie che versano in particolare stato di bisogno, su proposta del Servizio Sociale.

I contributi finalizzati ad integrare il reddito familiare ed a favorire la permanenza del singolo o del nucleo familiare presso il proprio domicilio sono erogati mensilmente e possono essere concessi per un periodo complessivo di mesi sei nell'arco di ogni anno solare; durante tale periodo l'interessato dovrà dimostrare di aver tratto profitto dalle risorse disponibili per il mutamento della condizione economico-sociale e

di aver rispettato gli impegni presi con il servizio sociale.

E' prevista la deroga a tale norma solo in casi eccezionali e su proposta motivata del servizio sociale.

11.4.2 *Interventi economici per necessità straordinarie*. Possono essere erogati contributi straordinari a carattere eccezionale ai richiedenti che devono sostenere:

- cure costose e prolungate (non sovvenzionate da Enti o qualsivoglia organismo) o diete prolungate e particolari;
- spese per prestazioni sanitarie ambulatoriali, centri di rieducazione, nel caso in cui tali servizi non siano erogati da Enti pubblici o convenzionati con questi ultimi;
- spese eccezionali finalizzate a favorire la permanenza di anziani o handicappati nel proprio nucleo familiare in alloggio adeguato.
- spese alberghiere per situazioni eccezionali e transitorie non altrimenti risolvibili (es. sfratti), per un massimo di 30 giorni in un anno (rif. art.74 L.R. 1/86).

In questi casi il contributo è pari alla spesa da sostenere quando il reddito è uguale od inferiore al minimo vitale; qualora il reddito fosse superiore al minimo vitale il contributo è pari alla differenza tra le spese da sostenere e la differenza tra il reddito ed il minimo vitale, compatibilmente con le disponibilità economiche dell'Ente.

I contributi eccezionali sono ripetibili nell'arco dell'anno ma, complessivamente, non possono superare il limite previsto nella tabella 1 (interventi straordinari), allegato F, tranne che per eccezionali e motivate situazioni.

11.4.3 *Interventi economici per l'utilizzo dei servizi*. Possono essere erogati contributi finalizzati all'utilizzo di servizi non gestiti direttamente o convenzionati col Comune, qualora le capacità contributive degli utenti non ne rendano possibile l'accesso.

Si distinguono le due seguenti modalità di intervento:

A) Qualora si tratti di servizi che assicurano il completo mantenimento della persona, i contributi saranno erogati come definito al successivo articolo 16.

B) Qualora si tratti di servizi integrativi (pasti, frequenza centri diurni, trasporti, ...) l'entità del contributo sul costo del servizio è calcolata tenuto conto delle fasce di reddito e le percentuali di recupero sono definite nelle tabelle 2 o 4 dell'allegato F.

11.4.4 *Concorso degli utenti al costo dei servizi*. Per i servizi che il Comune gestisce

direttamente o tramite apposite convenzioni, rivolti a tutta la popolazione o ad alcune categorie di cittadini, gli utenti sono chiamati a concorrere al relativo costo sulla base delle proprie capacità contributive (definite dall'indicatore della situazione economica, Isee) e alle percentuali di recupero, differenziate a seconda del tipo di servizio, stabilite nelle tabelle di cui all'allegato F.

Art. 12 - Centri diurni per portatori di handicap. 12.1 *Definizione.* I centri socio-educativi ed i Servizi Formativi all'Autonomia sono strutture integrate non residenziali che accolgono giornalmente soggetti portatori di handicap grave e medio/grave.

12.2. *Finalità.* I centri mirano alla crescita evolutiva dei soggetti, nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione, con l'obiettivo di sviluppare le capacità residue e di operare per il massimo mantenimento dei livelli acquisiti.

12.3. *Destinatari.* Portatori di handicap gravi e medio-gravi senza limite di età.

12.4. *Prestazioni.* I centri socio-educativi assicurano attività educative e sanitarie secondo progetti individualizzati di intervento. I servizi formativo assistenziali provvedono a predisporre e gestire progetti individuali per l'acquisizione e/o il mantenimento delle autonomie.

12.5. *Modalità di accesso.* Le richieste di intervento dovranno essere presentate all'Ufficio Servizi Sociali del Comune che provvederà all'istruttoria della domanda in collaborazione con le equipe specialistiche preposte all'uopo.

12.6. *Concorso alla spesa del servizio.* Le prestazioni di cui al punto 12.4 sono erogate gratuitamente. Il costo dei pasti, stabilito annualmente dalle strutture, è a carico dell'utenza secondo i giorni di effettivo consumo. Il costo del trasporto è a carico dell'utenza, secondo quote fisse mensili stabilite annualmente. Le richieste di agevolazione per il pagamento a carico del nucleo familiare sono trattate ai sensi di quanto previsto all'art. 11.

Art. 13 Centri diurni per anziani. 13.1. *Definizione.* I centri diurni sono strutture integrate non residenziali che accolgono giornalmente soggetti con compromissione dell'autonomia per alcune funzioni, anche elementari.

13.2. *Finalità.* I centri diurni forniscono un servizio di assistenza a carattere integrativo e di sostegno alla vita domestica e di relazione.

13.3. *Destinatari.* Anziani parzialmente autosufficienti.

13.4. *Prestazioni.* I centri diurni assicurano possibilità di vita autonoma e sociale favorendo il rapporto di comunicazione interpersonale e le attività ricreative e culturali. Possono offrire attività culturali, di tempo libero, di svago, servizio mensa, assistenza alla persona, prestazioni infermieristiche, riabilitative, psicologiche, segretariato sociale, consulenza.

13.5. *Modalità di accesso.* Le richieste di integrazione economica dovranno essere presentate all'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

13.6. *Concorso alla spesa del servizio.* Il costo del servizio è a carico dell'utenza. Le richieste di agevolazione per il pagamento a carico del nucleo familiare sono trattate ai sensi di quanto previsto all'art. 11.

Art. 14 - Asili Nido. 14.1. *Definizione.* Gli asili nido attuano un servizio socio-educativo per la collettività rispondente al bisogno di socializzazione del bambino ed al suo armonico sviluppo psico-fisico.

14.2. *Finalità.* L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei servizi di sicurezza sociale, garantisce alla propria cittadinanza la possibilità di inserimenti in Asili Nido di minori per offrire un valido servizio sociale, a integrazione dell'opera educativa della famiglia e a maggior tutela del lavoro delle madri lavoratrici.

14.3. *Destinatari.* Minori di età compresa tra sei mesi e tre anni.

14.4. *Prestazioni.* In mancanza di un proprio asilo nido, il Comune di Albiate ha provveduto a convenzionarsi con altri Comuni del Distretto socio-sanitario di Carate Brianza dotati di tale servizio, a cui l'Amministrazione Comunale è tenuta a corrispondere un contributo mensile secondo le modalità previste dalle singole convenzioni con gli enti gestori. I posti convenzionati per le ammissioni di bambini albiatesi presso i predetti asili nido saranno limitati alla disponibilità di bilancio all'uopo prevista annualmente.

14.5. *Concorso alla spesa del servizio.* Fatto salvo un minimo come da tabella 4, allegato F, il concorso alla spesa da parte delle famiglie è stabilito in un importo pari al 33% del reddito Isee. Nel caso di nuclei con cinque o più componenti la percentuale del reddito a carico del nucleo è pari al 30%. In caso di concessione per un periodo superiore all'anno solare la situazione reddituale del nucleo familiare sarà rivalutata annualmente. Saranno detratte dal costo a carico delle famiglie residenti, come

risultante dall'atto di cui all'art. 10, le riduzioni per le assenze, per le settimane di inserimento e per la frequenza di fratelli secondo i criteri previsti dai regolamenti di ciascun nido frequentato per le famiglie residenti nel comune gestore del servizio.

14.6. *Criteri di accesso.* Le richieste di intervento economico per la retta dell'asilo nido dovranno essere presentate all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Albiate almeno quindici giorni prima del termine di iscrizione previsto dai singoli regolamenti di gestione di ciascun nido.

L'Ufficio Servizi Sociali provvederà all'istruttoria delle richieste e semestralmente formulerà la graduatoria degli aspiranti al contributo comunale, in genere entro maggio e novembre rispettivamente per gli inserimenti da avviarsi nei successivi mesi di settembre e gennaio.

Per la formulazione della predetta graduatoria verranno attribuiti i seguenti punteggi:

- Bisogno sociale
- a) portatori di handicap punti 6
 - b) orfani di uno o entrambi i genitori punti 5
 - c) figli di genitore lavoratore nubile o celibe, divorziato o separato punti 5
 - d) bambini seguiti dai servizi, su proposta del competente Servizio Sociale punti 8
 - e) nucleo familiare monoreddito con genitore in cerca di occupazione e su proposta del competente Servizio Sociale punti 4
 - f) presenza di altri figli minori punti 4
- Situazione reddituale, definita in riferimento alle percentuali di cui alla tabella 2 dell'allegato F:
- 20% punti 5
 - 35% punti 3
 - 50% punti 1
 - oltre 75% punti 0
- Situazione lavorativa dei genitori. Si considererà la situazione del genitore (lavoratore autonomo o dipendente) che effettua il minor numero di ore di lavoro settimanale:
- con orario di lavoro superiore o uguale a 36 ore settimanali punti 5
 - con orario di lavoro compreso tra 20 e 35 ore settimanali

punti 3
con orario di lavoro inferiore a 20 ore settimanali
punti 1

Art. 14 bis Scuola dell'Infanzia. 1 Definizione.

La scuola dell'infanzia concorre, nell'ambito del sistema scolastico, a promuovere la formazione integrale della personalità dei bambini dai tre a i sei anni di età attuando servizi socio-educativi e d'istruzione per la collettività.

2 *Finalità.* L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei servizi di sicurezza e crescita sociale, garantisce alla propria cittadinanza la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia per offrire un servizio socio-educativo e d'istruzione, a integrazione dell'opera educativa della famiglia.

3 *Destinatari.* Minori di età compresa tra tre anni e sei anni.

4 *Prestazioni.* In mancanza di una propria scuola dell'infanzia, il Comune di Albiate provvede a convenzionarsi con enti, dotati di tale servizio, a cui l'Amministrazione Comunale corrisponde un contributo per le spese di frequenza secondo i criteri previsti dal presente articolo.

5 *Concorso alla spesa del servizio.* Il concorso alla spesa per la frequenza scolastica da parte delle famiglie è stabilito in misura proporzionale fra quanto stanziato annualmente a Bilancio e il rapporto tra il punteggio acquisito dal richiedente e la somma dei punteggi acquisiti dai richiedenti che abbiano presentato domanda entro il 31 luglio, fatto salvo un minimo come da tabella 4, allegato F., secondo la seguente formula:

$$C = S \times Pr / Spr$$

contributo comunale = C
 stanziamento di bilancio = S
 punteggio del singolo richiedente = Pr
 somma dei punteggi di tutti i richiedenti =

Spr
 In ogni caso il contributo non potrà essere superiore alle spese sostenute per la frequenza.

In caso di concessione per un periodo superiore all'anno solare la situazione reddituale del nucleo familiare sarà rivalutata annualmente.

6 *Criteri di accesso.* Le richieste di intervento economico per la retta di frequenza della scuola dell'infanzia dovranno essere presentate all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Albiate entro il 31 luglio di ogni anno.

Le richieste di intervento economico relative alle spese per il pre/post scuola e scuola

estiva saranno considerate quale spesa di frequenza solo se corredate da idonea documentazione, attestante le esigenze lavorative di entrambi i genitori, e solo se corredate da specifica proposta del servizio sociale.

Le richieste di intervento economico per la fruizione della mensa e del trasporto scolastico non sono contemplate nelle spese di frequenza e sono disciplinate da appositi regolamenti e convenzioni adottati dal Comune di Albiate nell'ambito dei settori che provvedono all'uopo.

L'Ufficio Servizi Sociali provvederà all'istruttoria delle richieste e comunicherà l'ammontare del contributo comunale, entro il 15 settembre.

Per la formulazione della predetta graduatoria verranno attribuiti i seguenti punteggi:

Bisogno sociale	
a)portatori di handicap	punti 6
b)orfani di uno o entrambi i genitori	punti 5
c)figli di genitore lavoratore nubile o celibe, divorziato o separato	punti 5
d)bambini seguiti dai servizi, su proposta del competente Servizio Sociale	punti 8
e)nucleo familiare monoreddito con genitore in cerca di occupazione e su proposta del competente Servizio Sociale	punti 4
f)presenza di altri figli minori	punti 4
Situazione reddituale, definita in riferimento alle percentuali di cui alla tabella 2 dell'allegato F:	
20%	punti 5
35%	punti 3
50%	punti 1
oltre 75%	punti 0

Art. 15 - Centri ricreativi diurni per minori.

15.1. *Definizione.* I centri diurni svolgono attività ricreative e di tempo libero per una concreta politica di prevenzione e socializzazione per i minori che nel periodo di vacanza rimangono nel luogo di residenza.

15.2. *Finalità.* I centri diurni forniscono un servizio di assistenza a carattere integrativo e di sostegno alla vita domestica e di relazione.

15.3. *Destinatari.* Minori dai cinque ai sedici anni.

15.4. *Prestazioni.* I centri diurni assicurano servizi di custodia, educano il minore alla vita di comunità e favoriscono lo sviluppo e l'espressione delle capacità creative e la sua

formazione culturale, integrando il ruolo della famiglia e della scuola.

15.5. *Modalità di accesso.* Le richieste di integrazione economica dovranno essere presentate all'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

15.6. *Concorso alla spesa del servizio.* Il costo del servizio è a carico dell'utenza. Le richieste di agevolazione per il pagamento a carico del nucleo familiare sono trattate ai sensi di quanto previsto all'art. 11.

Art. 16 - Servizi residenziali. 16.1 *Definizione.*

Gli interventi economici per l'utilizzo di servizi residenziali garantiscono il ricovero di cittadini albiatesi presso strutture adeguate (convenzionate con il servizio sanitario nazionale), con lo scopo di assicurare alle persone parzialmente o totalmente non autosufficienti, che versino in situazioni di bisogno economico, gli interventi sociali, sanitari ed assistenziali di cui necessitano.

16.2. *Ammontare del contributo.* L'ammontare dell'intervento economico è pari alla differenza tra l'importo della retta mensile di ricovero e la quota di partecipazione della persona ricoverata e/o dei familiari tenuti agli alimenti. L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita, in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale. L'atto di concessione del contributo ne definirà le modalità di erogazione, concordate con l'interessato o con chi lo assiste.

16.3. *Retta a carico della persona ricoverata (beneficiario del contributo).* La persona ricoverata è tenuta a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:

- l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;

- l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc...) facendo salva una franchigia di € 5.165/00;

- il patrimonio immobiliare;

- i beni mobili.

In ogni caso alla persona ricoverata sarà assicurata la disponibilità di una quota mensile per spese personali, determinata come da tabella 1 dell'allegato F, in base alle esigenze della persona ricoverata.

16.4. *Concorso dei parenti obbligati.* Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art.9 del presente

regolamento. In particolare, in seguito alla valutazione della situazione complessiva da parte dei Servizi Sociali, ove possibile, i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dalla persona ricoverata, in base alla propria situazione economica (come risultante dall'art. 5 e seguenti del presente regolamento). L'entità del contributo è definita in base alla tabella 3, dell'allegato F, in base alle esigenze della persona ricoverata. In caso di concessione per un periodo superiore all'anno solare la situazione reddituale sarà rivalutata annualmente.

16.5. *Ammissione a beneficio.* La concessione del contributo economico sarà determinata annualmente alle seguenti condizioni:

- la situazione reddituale (secondo i parametri Isee) e finanziaria della persona necessitante il ricovero non è sufficiente a coprire la retta imposta dalla struttura ovvero esistono soggetti obbligati al mantenimento il cui reddito non sia sufficiente ad assicurare la prestazione economica di cui sopra;
- la scelta della struttura dovrà essere concordata con il servizio sociale comunale, in base ad una valutazione complessiva della situazione.

Nel caso di proprietà o comproprietà della sola casa adibita a propria abitazione, l'Amministrazione Comunale potrà tuttavia intervenire, a condizione che l'interessato garantisca al Comune stesso il rimborso delle spese derivanti dal suo ricovero e, a tal fine, il richiedente ed il Comune potranno quindi concordare una delle seguenti forme di garanzia:

- DICHIARAZIONE PRIVATA DI DEBITO atta a garantire al Comune il diritto pieno ed esclusivo al soddisfacimento del credito vantato ex art.498 C.C., redatta nelle forme di legge e come previsto dallo specifico modulo allegato D;
- DONAZIONE RIMUNERATORIA ex art.770 C.C., previa certificazione della capacità di donare;
- IPOTECA VOLONTARIA, immediata- ex art.2821 e segg. del C.C., mediante la quale l'Amministrazione Comunale limita il potere dispositivo sull'immobile. L'atto di ipoteca dovrà essere formalizzato e legalizzato; il pieno possesso della capacità di intendere e di volere del sottoscrittore dovrà inoltre essere certificato da un medico o da un notaio.

Caso per caso sarà valutata sia l'entità di eventuali entrate derivanti dalla locazione del bene oggetto di garanzia, sia l'esistenza di spese

connesse alla sua gestione e/o manutenzione; le somme non utilizzate a tal fine potranno essere incamerate.

Art.17 - Assistenza domiciliare. 17.1.

Definizione. Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

17.2. *Finalità.* Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

17.3. *Destinatari.* Il servizio è rivolto:

- a persone sole od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- a persone inserite in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- a persone temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
- a persone in condizioni di parziale o totale non autosufficienza, che versino in particolare stato di necessità.

17.4. *Prestazioni.* Afferiscono al servizio di assistenza domiciliare le seguenti prestazioni:

- promozione della socializzazione e dell'autonomia della persona;
- azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui la persona possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- cura della persona e dell'abitazione;
- prestazioni domestiche;
- preparazione dei pasti;
- prestazioni di lavanderia;
- disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche, ecc...);
- quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste della persona assistita;
- consegna pasti a domicilio.

17.5. *Ammissione al servizio.* L'ammissione al servizio è disposta dal Comune di Albiate sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente sociale che ha istruito il caso.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato, di parenti o di servizi sanitari territoriali informati delle necessità assistenziali in cui versa la persona.

Le prestazioni di igiene ambientale vengono erogate solo qualora il richiedente abbia una situazione economica inferiore al minimo vitale (tabella 1, allegato F) o in casi di particolare rilevanza sociale; in tal caso alla domanda di accesso al servizio dovranno essere allegate:

- la dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 6 del presente regolamento, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, come definita dall'art. 5 del presente regolamento (allegato B);

- la dichiarazione di cui all'allegato C.

17.6. *Criteri di ammissione al servizio.* L'ammissione al servizio è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie stanziare in Bilancio dall'Amministrazione Comunale, a favore di persone che versino in condizioni socio-economiche precarie.

L'ordine di ammissione è determinato dalla data di presentazione della domanda e dall'indicatore della situazione economica come risultante ai sensi del precedente articolo.

In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- stato di salute ed autonomia funzionale;
- risorse familiari;
- condizioni economiche e sociali dell'interessato;
- condizioni economiche e sociali dei parenti tenuti agli alimenti.

17.7. *Costo del servizio.* Tutte le prestazioni elencate al punto 17.4 dalla lettera a) alla lettera g) sono erogate gratuitamente.

La consegna dei pasti precotti al domicilio comporta il pagamento della confezione del pasto (come definito dal fornitore del servizio) a carico dell'utenza. Le richieste di agevolazione per il pagamento a carico del nucleo familiare sono trattate ai sensi di quanto previsto all'art. 11, fatto salvo che, in caso di concessione per un periodo superiore all'anno solare, la situazione reddituale del nucleo familiare sarà rivalutata annualmente.

Art.18 Trasporto comunale. 18.1 *Definizione.* Per trasporto comunale si intende il servizio di accompagnamento a favore di persone presso centri sociali e/o sanitari o, comunque, il servizio

di trasporto effettuato nell'ambito di progetti elaborati dal servizio sociale comunale, gestiti direttamente dal Comune attraverso personale comunale o associazioni di volontariato. I servizi di trasporto si distinguono tra continuativi ed occasionali:

- a) i servizi di trasporto continuativi sono disciplinati dal "Regolamento distrettuale per il servizio di trasporto di soggetti in condizione di fragilità ai centri sociali, educativi e riabilitativi", approvato con deliberazione del C.C. n.28 del 28.9.2005;
- b) i servizi di trasporto occasionali sono svolti presso le strutture sopraindicate ubicate entro il raggio di trenta (30) chilometri dal territorio comunale; in casi eccezionali, valutati dal servizio sociale comunale, il trasporto può essere organizzato anche per destinazioni più lontane.

18.2 *Finalità.* Il servizio di trasporto comunale ha lo scopo di garantire l'utilizzo delle risorse distribuite sul territorio per rispondere a bisogni di diagnosi, cura, riabilitazione, prevenzione attinenti alla sfera fisica, psichica, sociale, ivi comprese le iniziative organizzate dalle associazioni operanti sul territorio.

18.3 *Destinatari.* Il servizio è rivolto:

- anziani e disabili;
- persone con inabilità permanente o temporanea;
- persone, anche minori, in stato di bisogno.

Possono fruire del trasporto comunale le persone impossibilitate all'utilizzo dei mezzi pubblici di collegamento per motivi:

- di salute, personali, familiari;
- assenza di mezzi pubblici di collegamento;
- assenza di familiari in grado di accompagnarli;
- realizzazione di progetti di intervento dei servizi sociali.

18.4 *Ammissione al servizio.* L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato delle necessità assistenziali in cui versa la persona.

Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la prescritta dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 6 del presente regolamento, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, (vedi allegato A). La domanda di accesso al servizio dovrà essere presentata

almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio del trasporto.

18.5 *Criteri di ammissione al servizio.* L'accesso al servizio è subordinato alla disponibilità dei mezzi predisposti per l'erogazione. In caso di diniego alla richiesta del servizio il personale dell'ufficio servizi sociali potrà indirizzare verso forme di trasporto alternative, anche a pagamento (attraverso privati, convenzioni o altro) previo consenso dell'interessato.

18.6 *Costo del servizio.* Il costo del servizio è a carico del Comune; si prevede un rimborso delle spese d'uso del mezzo. Il rimborso delle spese a carico dell'utenza varia in funzione della lunghezza del tragitto: il riferimento per la determinazione della tariffa per i trasporti occasionali è pari ad un quinto del costo corrente della benzina al chilometro;

Le richieste di agevolazione per il pagamento a carico del nucleo familiare sono trattate ai sensi di quanto previsto all'art. 11.

18.7 *Ammontare del contributo.* L'atto di concessione del contributo ne definirà le modalità di erogazione

Art.19 - Telesoccorso. 19.1. *Definizione.* Per servizio di telesoccorso si intende il servizio di assistenza domiciliare in grado di ricevere richieste di aiuto ventiquattr'ore su ventiquattro, tutti i giorni dell'anno, attraverso un dispositivo telefonico, che, attivato, consente all'operatore del telesoccorso di valutare la richiesta e realizzare le risposte più idonee.

19.2. *Finalità.* Il servizio di telesoccorso ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare o comunque nel proprio contesto sociale, assicurandogli interventi socio assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di emergenza, monitoraggio ambientale (fumo, gas, ec.), di emarginazione e di disagio, mediante un centro di presidio di ascolto che attiverà e coordinerà i servizi di pronto intervento e di supporto sul territorio.

19.3. *Destinatari.* Il servizio è rivolto a:

- anziani con riduzione di autonomia ed autosufficienza;
- disabili motori e sensoriali;
- persone con inabilità permanente o temporanea;
- soggetti con patologie conclamate o a rischi immediato (cardiopatici, asmatici, ecc.);
- persone in stato di solitudine.

Possono fruire del telesoccorso le persone dotate di un apparecchio telefonico proprio.

19.4. *Ammissione al servizio.* L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato delle necessità assistenziali in cui versa la persona.

19.5. *Criteri di ammissione al servizio.* L'accesso al servizio è subordinato alla verifica dei requisiti previsti nei precedenti punti. Il servizio di telesoccorso può essere inserito in un progetto di intervento comunale che si integri con le risorse proprie dell'interessato (familiari, private a carico dell'interessato, ecc.).

19.6. *Costo del servizio.* Il costo del servizio è a carico dell'utente. Le richieste di agevolazione per il pagamento a carico del nucleo familiare sono trattate ai sensi di quanto previsto all'art. 11, fatto salvo che, in caso di concessione per un periodo superiore all'anno solare, la situazione reddituale del nucleo familiare sarà rivalutata annualmente.

19.7. *Ammontare del contributo.* L'atto di concessione del contributo ne definirà le modalità di erogazione.

CAPO V – ENTI, ASSOCIAZIONI E GRUPPI

Art. 20 - Destinatari. 1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art.2 e degli interventi ed i servizi di cui all'art.3, sono sostenute le attività di enti, associazioni e gruppi, nei soli limiti derivanti dalle capacità offerte dalle strutture e dalle risorse disponibili nel bilancio del Comune.

2. Associazioni e gruppi socio-assistenziali non devono avere scopo di lucro, devono operare prevalentemente sul territorio comunale e in armonia con gli obiettivi della politica sociale dell'Amministrazione Comunale.

Art. 21 - Condizioni e requisiti. 1. Possono usufruire dei benefici economici gli enti, le associazioni ed i gruppi, anche non regolarmente costituiti, non aventi scopo di lucro, purché operanti prevalentemente sul territorio comunale e che siano in grado di indicare una persona che si qualifichi come Responsabile, di dichiarare di avere svolto attività con carattere sociale rivolto alla comunità albiatese da almeno sei mesi, e di produrre un programma annuale di attività in particolare sul territorio comunale.

Art. 22 - Interventi di sostegno economico. 1. L'intervento di assistenza economica è uno

strumento a sostegno dell'attività svolta a favore della generalità dei cittadini e può consistere:

- erogazione di un contributo annuale per il sostegno attività;
- erogazione di un contributo per l'organizzazione delle singole iniziative;
- concessione del patrocinio ed eventuale pagamento delle spese di manifesti a sostegno delle singole iniziative.

Art. 23 - Presentazione della domanda. 1. Per ottenere i finanziamenti e/o i benefici economici, i soggetti interessati dovranno presentare domanda scritta in carta libera (allegato E) indirizzata al Sindaco, con la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 195/74 e dall'art. 4 della Legge 650/81 e corredata dalle seguenti dichiarazioni e/o documentazioni:

- indicazione del nominativo, generalità, residenza e recapito telefonico del responsabile;
- curriculum attività svolta nell'anno precedente, con l'indicazione di eventuali patrocini e/o contributi ricevuti dall'Amministrazione Comunale;
- programma attività dell'anno per cui si chiede il contributo.

Art. 24 - Criteri di ammissione della domanda.

1. Le domande di contributo annuale dovranno pervenire entro il 31 luglio di ogni anno.

2. L'ammissibilità di tale domanda è stabilita a seguito di un esame della stessa e della relativa documentazione prodotta, svolta dall'Ufficio Servizi Sociali. Detto ufficio fornisce risposta scritta circa l'ammissibilità o meno della richiesta entro 60 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione prevista dal presente regolamento.

3. Nel caso di accoglimento della domanda, la Giunta Comunale, nell'ambito dello stanziamento effettuato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio, provvederà a deliberare l'erogazione dei relativi contributi entro i 60 giorni successivi alla risposta di cui al comma precedente.

4. In caso di diniego è ammesso ricorso nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 25 - Responsabilità. 1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra eventuali destinatari di interventi finanziari dallo

stesso disposti e soggetti terzi per qualsiasi tipo di prestazione.

2. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione delle associazioni o gruppi che ricevono, dallo stesso, contributi annuali.

3. Il Sindaco o Assessore delegato potrà in ogni momento chiedere conto dell'utilizzo del contributo o della concessione, sia annuale che relativa ad una singola iniziativa, essendo sia l'uno che l'altra comunque vincolati all'impegno per le finalità per le quali è stato accordato.

4. Le associazioni e i gruppi che ottengono il contributo economico e/o il patrocinio per la singola iniziativa sono tenuti a far risultare l'intervento del Comune dagli atti e dai mezzi con i quali annunciano e promuovono l'iniziativa stessa.

CAPO VI - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 26 - Utilizzo dei dati personali. 1. Qualunque informazione relativa alla persona, di cui il servizio comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

2. E' ammessa la comunicazione dei dati personali alle pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta della prestazione sociale.

Art. 27 - Norme generali. 1. In ogni caso previsto dal presente regolamento l'erogazione della prestazione non è dovuta, ma è subordinata alle effettive disponibilità finanziarie dei corrispondenti capitoli di bilancio dell'Ente.

Art. 28 - Aggiornamento fasce di reddito. 1. Ogni due anni il Responsabile del settore socio assistenziale adegua le fasce di reddito di riferimento per gli interventi di cui agli allegati F, applicando i valori percentuali degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 29 - Decorrenza. 1. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dai servizi comunali successivamente alla

data della sua esecutività e si applicheranno agli interventi in corso a decorrere dal 15 marzo 2003.

Art. 30 - Disposizioni transitorie e finali. 1.
Sono abrogate le disposizioni dei seguenti regolamenti comunali:

- Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 27.06.1991 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Regolamento per il servizio trasporto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 15.06.1998;
- Servizio teleassistenza, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 24.03.1997.

APPENDICE - Allegato A
L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

1) - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE.

Le presenti note riassumono le disposizioni derivanti dagli artt.2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 31.3.1998 n.109, dal D.P.C.M. 07.05.1999 n.221, dal Decreto Legislativo 03.05.2000 n.130 e dal D.P.C.M. 04.04.2001 n.242 e dai successivi provvedimenti legislativi di attuazione, i criteri unificati di valutazione della situazione economica adottati dal Comune di Albiate per gli aventi diritto ai servizi, ai contributi ed alle prestazioni erogate in ambito comunale, per i quali è previsto un concorso di spesa o un riferimento alla situazione economica.

Per ogni servizio comunale interessato dall'Isee, saranno stabilite le condizioni economiche e gli ulteriori criteri di selezione dei beneficiari, richiesti per l'accesso alle prestazioni agevolate.

2) - DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

La valutazione della situazione economica di chi richiede il servizio, il contributo o la prestazione è determinata con riferimento al nucleo familiare quale risulta essere alla data della presentazione della domanda e come definito dal D.P.C.M. 04.04.2001 n.242.

In particolare, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare (secondo quanto risulta dallo stato di famiglia), composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

3) - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- il reddito, come calcolato ai sensi del successivo art.4;
- il patrimonio, come calcolato ai sensi del successivo art.5 e sommato ai redditi nella misura del 20% del suo valore.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica è calcolata con riferimento all'intero nucleo familiare e con la seguente scala di equivalenza:

numero dei componenti	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Sono previsti dei correttivi all'equivalenza per i nuclei familiari che presentino al loro interno le caratteristiche sotto specificate:

CAUSALE DELLA MAGGIORAZIONE	PARAMETRO
ulteriore componente del nucleo familiare oltre il quinto	0,35
assenza del coniuge e presenza di minori	0,2
per ogni componente del nucleo familiare con handicap psicofisico permanente o invalidità superiore al 66%	0,5
nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa	0,2

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

4) - DEFINIZIONE DI REDDITO

Il reddito del nucleo familiare è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare:

- il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Il reddito è da considerare al netto dei redditi agrari relativi alle attività svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla dichiarazione ai fini dell'IVA;
- il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, come definito al successivo art.5 lettera b);
- i redditi agrari, per i quali si dovrà fare riferimento alla base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- i redditi da lavoro prestato in paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Dalla predetta somma si detrae il valore del canone annuo fino ad un massimo di € 5.164,57 qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni in locazione, di cui documenti il pagamento del fitto.

5) - DEFINIZIONE DI PATRIMONIO

Il patrimonio familiare è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali:

- patrimonio immobiliare: fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare; per calcolarne il valore si utilizza l'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso. Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili, fino a concorrenza del loro valore come prima definito. In alternativa, se più favorevole, è detratto il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione;

- patrimonio mobiliare: l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata in un unico ammontare complessivo; a tal fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuto sommando depositi e conto correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art.6 del presente Regolamento, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo. Il patrimonio così ottenuto viene sommato ai redditi nella misura del 20%.

6) - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE L'ISEE

Il richiedente la prestazione o il servizio agevolato deve presentare all'ufficio competente, o all'agenzia esterna individuata dall'Ente, unitamente alla domanda di accesso ai servizi, una dichiarazione sostitutiva, a norma del D.P.R.

28.12.2000 n.445 e successive integrazioni e modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello emanato con il D.P.C.M. del 18.05.2001, pubblicato

La dichiarazione viene quindi elaborata utilizzando il sistema informatico all'uopo predisposto dall'INPS al fine di ottenerne l'attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente che verrà rilasciata al richiedente dall'ufficio competente o dall'agenzia esterna individuata dall'Ente.

Tale attestazione è poi contestualmente inserita nella banca dati del sistema informatico nazionale istituita dallo stesso INPS ed ha valenza di 12 mesi.

La banca dati INPS è accessibile da ogni Amministrazione Pubblica, anche ai fini dei controlli di cui al successivo art.7.

Sarà cura del richiedente segnalare eventuali variazioni significative anagrafiche, reddituali e patrimoniali, che portino ad una modificazione dell'attestazione Isee.

Il richiedente dichiarerà altresì di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, potrebbero essere eseguiti controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

Il richiedente dichiarerà, altresì, di essere a conoscenza che i dati e le informazioni inerenti la dichiarazione Isee, secondo quanto sopra specificato, vengono trattati e gestiti dal Comune o dall'agenzia esterna individuata dall'Ente, mediante collegamenti informatici, nel rispetto della Legge n.675/1996 e del D.Lgs. n.135/99.

7) - CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune potrà stipulare convenzioni o protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli relativi alla veridicità di quanto dichiarato.

Tali controlli potranno essere effettuati anche attraverso scambi di dati e informazioni con altre pubbliche amministrazioni.

Per le funzioni di controllo il Responsabile di Servizio potrà richiedere al cittadino la documentazione necessaria, ad eccezione di quella già in possesso della Pubblica Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. n.445/2000.

In caso di accertata non veridicità delle informazioni fornite a danno della Pubblica Amministrazione, fermo restando l'attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali (D.P.R. 28.12.2000 n.445), l'Amministrazione Comunale si comporterà come segue:

- per ciò che riguarda le prestazioni economiche si provvederà alla sospensione dell'erogazione, nonché alla eventuale riscossione coattiva delle somme indebitamente erogate;

- per ciò che riguarda l'accesso agevolato ai servizi, l'interessato potrà continuare ad usufruire del servizio pagando la tariffa massima prevista per quel servizio, con l'obbligo di versare la maggiore somma dovuta anche per il periodo pregresso.

8) - NORME INTEGRATIVE

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalle Regioni in relazione all'Isee troveranno applicazione previa modifica dei regolamenti di settore, se non immediatamente attuabili.

APPENDICE - Allegato B

LA DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA UNICA

[omissis]

APPENDICE - Allegato C

MODULO AGGIUNTIVO ALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

(da utilizzare per la formulazione di progetti di intervento)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

Codice fiscale _____ al fine di consentire una completa valutazione

della domanda di accesso agevolato ai servizi comunali, autocertifica, sotto la propria responsabilità, che il nucleo familiare anagrafico di cui fa parte ha le seguenti spese ed entrate corrispondenti agli assegni e/o contributi sotto indicati:

DESCRIZIONE	AMMONTARE	certificazione fiscale	
-------------	-----------	------------------------	--

Spese per medicinali		sì	No
Spese per prestazioni infermieristiche/mediche		sì	No
Spese per assistenza giornaliera		sì	No
Spese per lavoro saltuario o precario		sì	No
Spese per riscaldamento		sì	No
Altre spese:		sì	No
TOTALE SPESE DIVERSE			

Entrate da assegno di accompagnamento		sì	No
Entrate per buono sanitario regionale		sì	No
Entrate per buono provinciale		sì	No
Entrate da invalidità civile		sì	No
Entrate da lavori saltuari, precari, esenti da IRPEF		sì	No
Entrate da assegno maternità / nucleo familiare		sì	No
Entrate da FSA Regione		sì	No
Altre entrate:		sì	No
TOTALE ENTRATE DIVERSE			

Totale (SPESE - ENTRATE)	
---------------------------------	--

Il sottoscritto è a conoscenza che il Servizio Sociale utilizzerà la presente autocertificazione ai fini di una valutazione complessiva della situazione economica del nucleo, valutazione finalizzata alla formulazione del progetto di intervento.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, per falsità in atti mendaci, dichiara di aver compilato correttamente questo modulo e che quanto sopra dichiarato è vero ed è accertabile o da me documentabile.

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati dei controlli di veridicità.

Albate, _____

Firma _____

DICHIARAZIONE PRIVATA DI DEBITO

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____ dichiara

- di essere proprietario dell'immobile sito in _____ composto di n. _____ locali;
- di possedere un patrimonio mobiliare costituito da: (denaro e/o titoli di vario genere) _____.

Il sottoscritto prende atto che il Comune di Albiate corrisponderà dalla data del proprio ricovero presso la Casa di Riposo _____ la retta mensile / diaria, attualmente ammontante ad € _____, per il proprio mantenimento e nel proprio interesse.

E' quindi consapevole di essere comunque debitore nei confronti dell'Amministrazione Comunale di una somma pari alle spese di mantenimento di cui in premessa, dalla data del ricovero e sino all'eventuale dimissione o sino alla cessazione del pagamento per cui il Comune ha il diritto di ottenere il soddisfacimento del credito vantato.

Nel caso di apertura di successione l'Ente potrà richiedere, tramite dichiarazione di credito ex art.498 C.C., di essere collocato nello stato di graduazione della liquidazione ereditaria ed anche nei confronti di eventuali eredi riservati (o di terzi).

Tale credito è privilegiato e prenderà grado insieme con le spese di cui al n.3 dell'art.2751 C.C.

La presente dichiarazione privata di debito sarà opponibile nei confronti degli eventuali eredi e costituisce titolo per ottenere la separazione dei beni di cui all'art.512 e segg. C.C..

Albate, _____

In fede

APPENDICE - Allegato E

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DI ENTI,
ASSOCIAZIONI, COMITATI

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____ residente

in _____ via _____ n. _____

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del (1) _____
con sede in _____ via _____ n. _____ fa istanza
per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che (2) _____
predetto effettuerà in codesto Comune nell'anno 200__, secondo il programma allegato alla
presente.

Il sottoscritto dichiara che (2) _____

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art.7 della Legge 02.05.1974 n.115 e dall'art.4 della Legge 18.11.1981 n.659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività (2) _____ dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;
- _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 200__ dell'importo di € _____.

Allega alla presente i seguenti documenti:

Per il 1° anno di concessione:

(successivo all'entrata in vigore del regolamento)

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- copia dello statuto.

Per gli anni successivi:

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- rendiconto della gestione dell'anno precedente.

Lì, _____

(firma)

- (1) denominazione dell'ente, associazione, comitato.
(2) Ente o associazione o comitato e denominazione.

APPENDICE - Allegato F

(valori economici aggiornati con determinazione del responsabile del Settore Servizi Sociali n. 421 del 28/12/2007)

**TABELLA 1 - INTERVENTI ECONOMICI: SOGLIE
DEL VALORE ISEE E DELL'INTEGRAZIONE**

<u>Interventi economici</u>	
Soglia annuale del valore I.S.E.E. per accesso a minimo vitale	€ 3.608,47
Integrazione annuale minimo vitale (per ogni anziano ultrasettantacinquenne, minore fino a tre anni e invalido superiore ai due terzi presente nel nucleo)	€ 7.796,47
Limite annuale interventi straordinari	€ 1.947,29
Disponibilità mensile per gli utenti in servizi residenziali	da € 65,43 a € 145,27

Allegato F - TABELLA 2 - AGEVOLAZIONI AL COSTO DEI SERVIZI

INTERVENTI*	LIMITE DI VALORE I.S.E.E. E RELATIVA PERCENTUALE SUL COSTO DEL SERVIZIO A CARICO DEL NUCLEO						
	€ 3.608,12	€ 4.918,22	€ 6.154,07	€ 7.385,73	€ 8.608,97	€ 9.844,44	
	€ 3.726,47	€ 5.079,54	€ 6.355,92	€ 7.627,98	€ 8.891,34	€ 10.167,34	Oltre
Servizi integrativi per anziani e disabili							
Pasti	55%	65%	75%	100%	100%	100%	100%
Telesoccorso	20%	30%	40%	50%	75%	100%	100%
Soggiorni climatici	60%	75%	85%	100%	100%	100%	100%
Trasporto	20%	30%	40%	50%	75%	100%	100%
Servizi per anziani							
**Centri diurni	10%	20%	30%	40%	50%	75%	100%
Servizi integrativi per minori							
Asilo nido (attribuzione punteggio in graduatoria)	20%	20%	35%	35%	50%	50%	75%
Scuola dell'Infanzia (attribuzione punteggio in graduatoria)	20%	20%	35%	35%	50%	50%	75%
Centri diurni	50%	50%	70%	70%	85%	85%	100%
Soggiorni climatici	20%	30%	40%	75%	100%	100%	100%

* L'esonero totale dal pagamento può essere previsto da progetti specifici dei servizi sociali

** Le percentuali dovranno essere confermate dalla elaborazione delle dichiarazioni sostitutive uniche che verranno presentate dai richiedenti agevolazioni per questo servizio

TABELLA 3 – SERVIZI RESIDENZIALI: CONCORSO DEI PARENTI

Limite di reddito familiare	Quota a carico del familiare equivalente alla percentuale del suo reddito	Quota massima della retta annua a carico del familiare
€ 3.456,72	0%	€ 0,00
€ 5.212,71	5%	€ 260,64
€ 8.229,64	10%	€ 822,96
€ 10.973,56	10%	€ 1.097,36
€ 13.716,42	10%	€ 1.371,64
€ 16.459,28	15%	€ 2.468,89
€ 19.202,13	15%	€ 2.880,32
€ 21.941,81	20%	€ 4.388,36
€ 27.431,77	20%	€ 5.486,35
Oltre € 27.431,77	La retta è a totale carico del familiare	

Allegato F - TABELLA 4 - SERVIZI PER MINORI: CONCORSO DEL NUCLEO FAMILIARE

Interventi	Percentuali di recupero sul reddito I.S.E.E.	Soglia di accesso mensile al servizio
Asilo Nido		
nuclei fino a quattro componenti	33%	€ 207,04
nuclei dai cinque e oltre componenti	30%	€ 207,04
Scuola materna		
nuclei con un reddito ISEE inferiore ad € 9.980,41		€ 10,06
nuclei con un reddito ISEE superiore ad € 9.980,41		100% della retta